



**COMUNE DI ROVIGO**  
**Settore Sicurezza**  
**POLIZIA LOCALE**

Repertorio: **OD/2014/ 29**

Data: **28 GEN. 2014**

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**  
**Autorizzazioni per la circolazione nelle strade dove vige il divieto di transito**  
**eccetto residenti e/o autorizzati**

**IL DIRIGENTE**

VISTE le seguenti ordinanze che prevedono il divieto di circolazione eccetto veicoli dei residenti e/o autorizzati (ed eccetto mezzi di polizia e di soccorso):

- Ordinanza n. 944/2006 del 14/12/2006 e successiva 232/2007 del 03/04/2007 – via Gorizia
- Ordinanza n. 51/1991 del 14/03/1991 – via Mure San Giuseppe
- Ordinanza n. 434/1994 del 10/12/1994 – via Mure Soccorso
- Ordinanza n. OD/2010/617 del 13/11/2010 – via Viviani
- Ordinanza n. 404/2001 del 05/12/2001 – via Remigio Piva e via Brunetti
- Ordinanza n. 81/2001 del 09/02/2001 – via Cavaglieri
- Ordinanza n. 115/05 del 19/02/2005 – via Levico e via Cattaneo
- Ordinanza n. 177/2010 del 22/04/2010 – via Cime di Lavaredo tratto tra il civico 22 ed il civico 26
- Ordinanza n. 283/2006 del 27/04/2006 – Riviera San Pio X;

RITENUTO necessario precisare le modalità di rilascio da parte del Comando Polizia Municipale delle autorizzazioni al transito e, eventualmente, sosta dei veicoli nelle strade sopra elencate;

RITENUTO opportuno precisare che sono autorizzati alla circolazione, senza necessità di richiedere un'autorizzazione (a condizione che non creino intralcio alla normale circolazione), i veicoli, con i loghi aziendali, delle società che forniscono servizi pubblici o di pubblica utilità (Ecoambiente, Poste Italiane, Telecom, Enel, taxi ecc.);

VISTO il D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

**ORDINA**

in relazione alle ordinanze in premessa richiamate, il Comando Polizia Municipale procede al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione ed eventuale sosta dei veicoli con le seguenti modalità:

- istanza in bollo da 16,00 € con allegata copia della carta di circolazione del veicolo
- ulteriore marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'autorizzazione
- validità dell'autorizzazione: massimo 3 anni dalla data del rilascio

Sull'autorizzazione deve essere indicato un unico numero di targa. Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'interessato trasferisca altrove la propria residenza ovvero scada il contratto di locazione o cessino le particolari esigenze che hanno giustificato il

rilascio dell'autorizzazione, è necessario riconsegnare al Comando di Polizia Municipale l'autorizzazione originale. Si precisa che in caso di variazione del numero di targa del veicolo da autorizzare, è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione.

Il presente provvedimento si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.

Si avvisa che responsabile del procedimento è il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque ha interesse può ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Si precisa che l'autorizzazione per l'accesso ed eventuale sosta deve comunque essere esposta in originale sull'autoveicolo.

In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Si ordina la pubblicazione del testo integrale all'Albo Pretorio.

Rovigo, 28/01/2014

**Il Comandante della Polizia Municipale**  
*Sabrina Patanella*



Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Segreteria generale per la raccolta      SEDE